

ASSOCIAZIONE "INSIEME PER SARAJEVO" ONLUS
STATUTO



ART.1
(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. E' costituita l'Associazione "Insieme per Sarajevo".

L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o norme di legge; l'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'Associazione, che è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), potrà addivenire, nell'esercizio della propria attività, a rapporti convenzionali con Enti Pubblici o Privati nazionali e internazionali.

2. L'Associazione ha sede legale in Vicenza, - Via Marsala, 46 e potrà essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.
La sede operativa verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Esecutiva.

ART.2
(STATUTO)

1. L'Associazione "Insieme per Sarajevo" è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 256 dell'11 Agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3
(EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART.4
(MODIFICAZIONE DELLO STATUTO)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.5
(INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART.6
(FINALITA')

L'associazione ha sede in Vicenza con operatività su territorio nazionale ed internazionale. Le attività dell'Associazione sono rivolte al perseguimento esclusivo delle seguenti finalità:

1. La realizzazione di attività, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e di interventi di aiuto umanitario nei confronti di bambini, giovani, adulti e anziani di Sarajevo, della Bosnia Erzegovina, dell'area balcanica, nei PVS e in altri paesi.
2. La promozione di una cultura di pace tra individui di nazionalità, lingue e religioni diverse, e di solidarietà nei confronti di persone e popoli provati da guerre e povertà.
3. L'organizzazione di incontri, seminari, dibattiti tesi a favorire una consapevolezza su temi dei diritti umani, della pace e della solidarietà e alla conoscenza di storia, tradizioni, realtà socioeconomiche e patrimoni culturali reciproci.
4. La promozione di scambi di esperienze e professionalità tra scuole, istituti, associazioni, enti pubblici e privati
5. Sviluppare gli scambi tra persone e famiglie

ART.7
(AMMISSIONE)

1. Sono aderenti all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione stessa e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta.

ART.8
(DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

4. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

5. Gli aderenti all'Associazione hanno l'obbligo di versare la quota associativa, che viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.9 (ESCLUSIONE)

1. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

2. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART.10 (ORGANI SOCIALI)

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente dell'Associazione
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- La Giunta Esecutiva
- L'Organo di Controllo

2. Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 (tre) anni e le persone sono rieleggibili; non comportano retribuzioni né costituiscono in nessun caso rapporto d'impegno con l'Associazione.

ART.11 (L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone)

6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12
(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea:

- promuove tutta l'attività dell'Associazione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo;
- approva i bilanci;
- provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate a maggioranza dai soci presenti in assemblea.

ART.13
(CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria e su convocazione del Presidente.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti del consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo degli associati
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART.14
(ASSEMBLEA ORDINARIA)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati, presenti in proprio o per delega, mentre per la seconda non sono previsti limiti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.15
(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.16
(CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da 8 a 14 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso, il Segretario e il Tesoriere (le funzioni di Vicepresidente e di Tesoriere possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo);
 - collabora in tutte le attività dell'Associazione;
 - nomina i componenti della Giunta Esecutiva;
 - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone i bilanci annuali;
 - stabilisce le quote sociali;
 - provvede agli atti amministrativi e contabili necessari;
 - il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre o anche più spesso per iniziativa del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno quattro consiglieri.

ART.17
(IL PRESIDENTE)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, svolge l'ordinaria amministrazione su base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.18
(IL SEGRETARIO)

1. Il Segretario promuove e organizza l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione sulla scorta delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo con eventuale ratifica del suo operato in casi di decisioni assunte in situazioni di urgenza.
2. Il segretario dà esecuzione alle delibere degli organi dell'Associazione.

ART.19
(IL TESORIERE)

Il Tesoriere custodisce i fondi dell'Associazione, tiene i libri contabili e predispone i bilanci.

ART.20
(LA GIUNTA ESECUTIVA)

1. L Giunta Esecutiva è composta da 7 membri compreso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Alla Giunta Esecutiva è demandato il compito di affiancare il Segretario nella promozione e nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione.

ART.21
(L'ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di Controllo è formato da un revisore o da un collegio di revisori ed ha i compiti dei Revisori dei Conti degli enti di diritto privato.

ART.22
(RISORSE ECONOMICHE)

L'Associazione si finanzia attraverso:

- quote di iscrizione stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi pubblici o privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche nazionali o internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- con proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione
- con donazioni o lasciti
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91

ART.23
(BENI)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.24
(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.25
(BILANCIO)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART.26
(CONVENZIONI)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti od organismi nazionali o internazionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.27
(DIPENDENTI E COLLABORATORI)

1. L'Associazione può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi nei limiti previsti dalla Legge 266/91.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.28
(RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI)

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91

ART.29
(RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati .

ART.30
(ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART.31
(SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

1. Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Associazione con la maggioranza dei 3/4 dei Soci.
2. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati.
3. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio verrà devoluto a Enti o Associazioni, operanti in analogo settore, che abbiano gli stessi scopi descritti nell'Art. 6 del presente statuto.

ART.32
(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento.